

od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile dai quali non risulti la prova della denuncia e dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena di una multa da lire 50 a lire 500. »

Pongo ai voti l'articolo 7 così modificato.

(La Camera approva.)

« Art. 8. La facoltà di compilare i ruoli suppletivi pei redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quello dei due anni precedenti.

« L'azione della finanza per l'iscrizione dell'imposta relativa agli anni anteriori è prescritta.

« L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

« La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa, interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni tanto amministrative che giudiziarie. »

L'onorevole Mascilli propone un emendamento a questo articolo. Non è vero ?

MASCILLI. Sicuro.

PRESIDENTE. Ella ha indicato l'articolo 9, ma credo per uno sbaglio.

MASCILLI. Ho indicato l'articolo 9, riferendomi al progetto ministeriale...

PRESIDENTE. Che è l'ottavo del progetto della Commissione.

Le do adunque la facoltà di parlare.

MASCILLI. Credo che l'onorevole ministro e la Commissione non troveranno difficoltà ad accettare questo emendamento, perchè è favorevole agli interessi della finanza, giacchè io non intendo far altro che una distinzione tra il contribuente che ha ommesso di rivelare il credito, e poi spontaneamente lo ha rivelato, ed il contribuente che persiste sempre a non volerlo rivelare ed a frodare il fisco.

A prescindere dalla moralità di questa distinzione, io credo che la finanza ne guadagni; perchè quando voi non mi fate nessuna distinzione, non avrà nessun impulso il contribuente che ha ommesso il reddito ad andarlo a rivelare spontaneamente. All'incontro che cosa ho mutato io? Il progetto del Ministero, consentito dalla Commissione, è quello di due anni, invece io intendo di aumentare a tre anni; per quel contribuente che non rivela spontaneamente all'agente delle tasse il suo reddito, e per colui che rivela, uno o due anni, a giudizio dell'intendente di finanza, che terrà conto delle ragioni che potranno giustificare il contribuente di aver rivelato tardivamente il suo reddito, ed anche

della durata del tempo del ritardo di questa sua dichiarazione.

CORBETTA, *relatore*. Dirò all'onorevole Mascilli che alla Commissione, per servirmi di una parola usata dall'onorevole ministro altre volte, la sua proposta riesce un po' ostica, perchè non si arriva proprio ad afferrarne il concetto intero.

La rationale che ha dettato l'articolo ottavo è stata quella che: mentre per la legislazione presente dell'imposta di ricchezza mobile la finanza dello Stato può compilare sempre ruoli suppletivi, oggi si mette un punto fisso, oltre il quale non si può andare. E perchè si mette questo punto fisso? Per due considerazioni: la prima, d'ordine generale, per non turbare l'avere e la sostanza del cittadino ad ogni piè sospinto, e quasi indeterminatamente, anche accettando l'applicabilità al caso della speciale prescrizione dell'articolo 2144 del Codice civile; la seconda perchè evidentemente, se non si pone una prescrizione, può qualche volta verificarsi l'accumulamento di una quantità tale di arretrati da diventare impossibile il pagamento; sicchè il legislatore bisogna che arrivi ad amnistie od a condoni per dare quello che in ogni modo non si avrebbe. Sistema pericolosissimo perchè non fa altro che togliere autorità alla legge e dar premio ai disonesti contribuenti, a smacco quasi degli onesti.

Nello stesso articolo poi si viene a stabilire un termine oltre il quale non si può andare anche per quanto riguarda la sopratassa che si ritiene prescritta insieme all'imposta principale.

Ora, se l'onorevole Mascilli propone un altro termine e invece di due anni ne vuole, per esempio, tre, è cosa che si comprende facilmente, è una questione di apprezzamento sulla quale la Camera delibererà. Ma la Commissione non intende come mai possa farsi una differenza pel caso che il reddito inscrivendo sul ruolo suppletivo dipenda o no da rivela del contribuente. Questa è un'ipotesi non verificabile, dacchè in questo caso il contribuente avrebbe notificato a tempo debito, mentre il ruolo suppletivo è fatto proprio apposta per comprendere quei redditi i quali vuoi per colpa del contribuente, o inavvertenza dell'agente, sono sfuggiti nell'ordinario accertamento, e non furono compresi nel ruolo principale.

Intorno alla durata di questa prescrizione la Commissione non crede si debba andare oltre il termine proposto dal Ministero.

La maggioranza della Commissione si è opposta anzi ad un emendamento sorto nel suo seno, il quale era diretto piuttosto a limitare questo ter-